



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

## **AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI A INIZIATIVE EDUCATIVE TRANSNAZIONALI CON PAESI AFRICANI NELL'AMBITO DEL PIANO MATTEI E DELL'INIZIATIVA G7 "RESEARCH CAPACITY BUILDING WITH AFRICA" - RCA**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, co.1 dello stesso;
- VISTO** il DPCM n. 164 del 30.09.2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di Organizzazione del MUR, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al DPCM n. 165 del 30.09.2020, n. 165 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020), come modificato dal DPCM del 6 aprile 2023, n. 89;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 marzo 2021 n. 74, recante *"Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2021, ammesso al visto della Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, al n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTA** la legge del 9 maggio 1989, n. 168, che prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro *"dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione"*;
- VISTO** l' *"Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024"*, adottato con decreto del Ministro del 29 dicembre 2023 n. 1668, con il quale sono state individuate le priorità politiche per l'anno 2024 e sono stati forniti indirizzi per la programmazione strategica;
- VISTO** l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione e valutazione triennale delle Università;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTO** il decreto ministeriale del 29 marzo 2023, n. 179, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 12;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, armonizzato con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, in osservanza del quale si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;
- VISTO** l’art. 25, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riguardo agli artt. 107 e 108;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTA** la Comunicazione della Commissione “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” (GU C 198 del 27 giugno 2014);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “*Nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*” (GU C 262 del 19 luglio 2016);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” (GU C 414 del 28 ottobre 2022); *sviluppo e innovazione*” (GU C 414 del 28 ottobre 2022);
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio del 5 aprile 2022, n. C 160/1 avente ad oggetto “*Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore*”;
- VISTA** la Conclusione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 aprile 2022 n. C 167/03 su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell’Europa;
- VISTI** il decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, relativo all’autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e il decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle “*Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*”;
- VISTA** la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea siglata a Lisbona l’11 aprile 1997;
- VISTA** la legge dell’11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione;
- CONSIDERATO** l’impegno assunto in occasione della Conferenza interministeriale di Bologna (1999) e riconfermato nei successivi incontri interministeriali dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Processo di Bologna), e la volontà di rafforzare in campo internazionale il sistema della formazione superiore italiana anche con l’obiettivo di contribuire al consolidamento dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, con particolare riferimento al Comunicato di Roma (2020), nonché di migliorare l’attrattività e l’interesse nei confronti del sistema dell’istruzione superiore europeo su scala mondiale;
- CONSIDERATO** il Programma Internazionale per la Cooperazione Universitaria, istituito nel 1991 nel corso della 26° Conferenza Generale dell’UNESCO, che promuove la nascita dell’UNITWIN/UNESCO Chairs Programme;
- TENUTO CONTO** degli obiettivi citati nell’ambito della “*Agenda dell’Innovazione UA-UE*”, adottata il 19 luglio 2023, basati su principi di cooperazione internazionale nella ricerca e nell’innovazione;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

**TENUTO CONTO** della “*Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore Italiana 2024/2026*”, emanata con Decreto Interministeriale dal MUR di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) prot. 1122 del 01.08.2024;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 giugno 2022, n. 150);

**CONSIDERATO** il crescente ruolo che l'iniziativa “*Università europee*” sta assumendo a livello unionale, nel quadro della costruzione dello spazio europeo della formazione, nell'ottica dello sviluppo di una cooperazione strutturale, sostenibile e sistemica a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione a livello transfrontaliero, anche in attuazione della “*Risoluzione del Consiglio (2021/C 66/01) su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)*”;

**CONSIDERATA**, inoltre, la “*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su una Strategia europea per le università*” del 18 gennaio 2022, che include, tra i quattro obiettivi chiave comuni, anche “*rafforzare le università come motori del ruolo e della leadership dell'UE a livello mondiale*”, attraverso una più profonda cooperazione internazionale all'interno e al di fuori dell'Europa;

**VISTO** il Fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca, Capitolo 1641, piano gestionale 4, dedicato all'attuazione della strategia di internazionalizzazione messa in atto dal Ministero dell'università e della ricerca;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021, al n. 3142, e il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021, al n. 3143;

**VISTO** il Decreto-legge del 15 novembre 2023 n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 11 gennaio 2024, n. 2 (in G.U. 13/01/2024, n. 10), contenente “*Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano*”;

**VISTO** l'atto del Governo n. 179 per lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei;

**TENUTO CONTO** della Dichiarazione Finale G7 S&T dell'11 luglio 2024 e, in particolare, l'iniziativa italiana “*Research Capacity Building with Africa*” presentata in tale contesto;

**CONSIDERATI** i Paesi target del Continente Africano individuati sulla base di suddetta iniziativa e del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

## DECRETA

### Articolo 1

### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Amministrazione responsabile: Ministero dell'università e della ricerca (MUR);
- b) Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP): codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).;
- c) Consorzio interuniversitario: soggetto giuridico costituito tra le Università italiane che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta volta a coordinare e regolare le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività;
- d) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- e) Dichiarazione Finale Ministri G7 Scienza e Tecnologia: Documento predisposto e approvato ogni anno dai Paesi G7 su tematiche prioritarie in ambito scientifico e tecnologico promuovendo iniziative e deliverable proposti dai relativi membri;
- f) Domanda di saldo: domanda presentata dall'Istituzione Capofila/Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria all'Amministrazione responsabile per l'ottenimento del saldo finale pari al 30% del finanziamento spettante;
- g) Ecosistemi di ricerca: reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile;
- h) Enti Pubblici di Ricerca: Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 218/2016;
- i) Esperto valutatore: esperto selezionato e nominato dal Ministro che si occupa della valutazione delle proposte progettuali;
- j) Fase ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte dell'Istituzione capofila/Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria all'adozione del decreto di concessione;
- k) Fase ex post: periodo successivo alla conclusione della fase *in itinere*;
- l) Fase in itinere: il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
- m) Fondazione universitaria: ente dotato di personalità giuridica, composto da Università italiane,



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

regolato dal Codice Civile e basato su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale;

- n) Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto, che abbia o possa recare come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dello Stato mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;
- o) Istituzione capofila: Istituzione universitaria italiana di natura giuridica pubblica o privata, o Ente pubblico di ricerca italiano, responsabile della presentazione della proposta progettuale, nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività nel caso della costituzione di un Partenariato;
- p) Istituzione membro del Partenariato: Università italiane - statali e non statali, pubbliche e private – che partecipino alla proposta progettuale o Ente pubblico di Ricerca;
- q) Istituzione universitaria del continente Africano associata: Istituto di istruzione superiore accreditato con sede in uno dei Paesi target di cui alla lett. u), con il quale uno o più Soggetti attuatori siglano un accordo per la gestione delle attività di progetto;
- r) Istituzione universitaria dei Paesi G7 associata: Istituto di istruzione superiore accreditato con sede in uno dei Paesi G7 di cui alla lett. v), con il quale uno o più Soggetti attuatori siglano un accordo per la gestione delle attività di progetto;
- s) Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attività finanziate sono, quasi esclusivamente, di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio;
- t) Opzioni semplificate in materia di costi (di seguito, anche solo OSC): modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su altri costi certi, senza la necessità di comprovare ogni spesa mediante singoli documenti giustificativi;
- u) Paesi Target: Paesi individuati sulla base del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Egitto, Tunisia, Marocco, Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio) e su ulteriori Paesi di interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca (Camerun, Libia, Ruanda, Sud Africa);
- v) Paesi G7: Paesi facente parte del Gruppo dei 7 (G7) che riunisce le 7 nazioni più industrializzate del mondo. Ne fanno parte Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti. Al Gruppo partecipa anche l'Unione Europea, rappresentata ai vertici dal Presidente del Consiglio Europeo e dal Presidente della Commissione Europea;
- w) Panel di valutazione (di seguito anche solo Panel): gruppo di esperti valutatori che si occupano della valutazione tecnico-scientifica *ex ante e in itinere* delle proposte progettuali;
- x) Partenariato: forma di aggregazione tra l'Istituzione capofila e le altre Università di cui alla lett. ff), e/o Enti pubblici di Ricerca di cui alla lett. h), avente obiettivi comuni ai fini del presente Avviso;
- y) Piano di uguaglianza di genere (*Gender Equality Plan, GEP*): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- z) Piano Mattei per l'Africa: progetto strategico di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento dell'Italia per rafforzare e rinnovare i legami con il continente. Il Piano prevede sia lo sviluppo di nuovi progetti che il sostegno attivo ad iniziative già in corso, condividendo con gli Stati africani le fasi di elaborazione, definizione e attuazione, con l'obiettivo di portare un effettivo valore aggiunto alla popolazione locale;
- aa) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- bb) Research Capacity Building with Africa (nel seguito anche solo RCA): iniziativa italiana presentata nell'ambito della Dichiarazione Finale dei Ministri G7 2024 per il track Scienza e Tecnologia relativamente al tema prioritario dedicato alla Cooperazione per la ricerca e l'innovazione con l'Africa;
- cc) Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto attuatore, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre e trasmettere al Ministero;
- dd) Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato, tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1;
- ee) Soggetto proponente: soggetto che presenta la proposta progettuale oggetto del presente Avviso, tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1;
- ff) Università: le Istituzioni universitarie statali e non statali, pubbliche e private legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, ivi compresi gli Istituti superiori ad ordinamento speciale e le Università telematiche;
- gg) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;
- hh) Variazione soggettiva: ogni variazione occorsa ai Soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi.

## Articolo 2

### FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la selezione e il finanziamento di almeno **4 iniziative progettuali che prevedano il coinvolgimento di istituti di formazione superiore presenti nel continente Africano**, con particolare riferimento agli enti presenti nei Paesi Target previsti nel Piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei), di cui all'art. 1, comma 1, lett. z), e nell'iniziativa italiana "*Research Capacity Building with Africa*" (RCA), di cui all'art. 1, comma 1, lett. bb) presente nella Dichiarazione Finale Ministri G7 Scienza e Tecnologia, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e).
2. Le iniziative RCA hanno come obiettivo generale il potenziamento degli ecosistemi dell'innovazione dei Paesi target di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), tramite un approccio integrato



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

che prevede la realizzazione di iniziative formative e scambi educativi, in cooperazione con Istituzioni universitarie dei sopracitati Paesi, volti a formare futuri leader dell'innovazione che possano apportare un impatto concreto nel proprio territorio.

3. Gli Ecosistemi dell'innovazione valorizzano i risultati della ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio.
4. Le iniziative RCA dovranno essere rivolte a contesti extra-UE, con particolare riferimento ai Paesi individuati come di interesse strategico (Paesi Target di cui all'art. 1, comma 1, lett. u)):
  - Paesi del continente africano previsti nell'ambito del piano strategico Italia-Africa (Piano Mattei);
  - ulteriori Paesi del continente africano.

### **Articolo 3**

#### **DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO**

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di euro 1.000.000,00, nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca, Capitolo 1641, piano gestionale 4.

### **Articolo 4**

#### **SOGGETTI AMMISSIBILI E SOGGETTI ATTUATORI**

1. I Soggetti ammissibili alla presentazione della proposta progettuale oggetto del presente Avviso sono:
  - a. le Università di cui all'art. 1, comma 1, lett. ff), costituite in forma di Partenariato di cui all'art. 1, comma 1, lett. x), composto da un numero minimo di 3 Istituzioni, di cui all'art.1 comma 1 lett p);
  - b. i Consorzi interuniversitari di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), già precostituiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, composti da un numero minimo di 3 Istituzioni universitarie che prenderanno attivamente parte al progetto;
  - c. le Fondazioni universitarie di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), già precostituite alla data di presentazione della domanda di partecipazione, composte da un numero minimo di 3 Istituzioni universitarie che prenderanno attivamente parte al progetto;
  - d. gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lett. h), singolarmente o, costituite in forma di Partenariato, con uno o più Istituzioni, di cui all'art.1 comma 1 lett p).
2. Non è consentita la partecipazione in qualità di Istituzione capofila della stessa Istituzione Universitaria o Ente pubblico di ricerca a più di una proposta progettuale; del pari, ciascun





## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Consorzio interuniversitario o Fondazione universitaria non potrà presentare più di una proposta progettuale. Resta ferma la possibilità per le singole Istituzioni universitarie e i singoli Enti pubblici di Ricerca di partecipare, in qualità di partner, a più di una proposta progettuale.

3. I Consorzi interuniversitari e le Fondazioni universitarie devono prevedere nei propri Statuti scopi coerenti con le finalità indicate all'art. 2 del presente Avviso.
4. I Soggetti che beneficiano del contributo (Soggetti attuatori) sono individuati nelle Università di cui all'art. 1, comma 1, lett. ff), negli Enti pubblici di Ricerca di cui all'art. 1 comma 1, lett. h), nonché, quando partecipino attivamente al progetto, i Consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) e le Fondazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. m).
5. Per ciascuna proposta progettuale, le Università di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo e gli Enti pubblici di Ricerca di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo, nel caso di partecipazione in forma di compagine, devono costituirsi in Partenariato attraverso:
  - a. la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante gli “*Accordi fra pubbliche amministrazioni*”, nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano Istituzioni pubbliche;
  - b. la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica, nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato ci siano Università private.
6. L'accordo di cui al precedente comma 5 è stipulato al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, l'accordo dovrà indicare almeno:
  - a. la responsabilità nei confronti del Ministero dell'Istituzione capofila in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
  - b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra l'Istituzione capofila e i membri del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
  - c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra l'Istituzione capofila e gli altri soggetti membri del Partenariato, secondo quanto stabilito in merito alla dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3;
  - d. le eventuali azioni di rivalsa dell'Istituzione capofila nei confronti dei singoli membri del Partenariato, nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente Avviso;
  - e. le modalità ed i tempi necessari al trasferimento delle risorse erogate dal Ministero dall'Istituzione capofila agli altri Soggetti attuatori membri del Partenariato;
  - f. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti al Partenariato, di osservare gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013);
  - g. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti, ad osservare il “divieto del doppio finanziamento”;
  - h. la delega all'Istituzione capofila (Allegato 2), da parte di tutti i partecipanti al



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Partenariato, a sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda, la presa d'atto relativa agli obblighi di cui al presente articolo;

- i. l'accordo di cui al precedente comma 5 dovrà, inoltre, prevedere le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti;
- j. l'accordo di cui al precedente comma 5 dovrà tenere conto anche degli obblighi previsti in capo al Soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1.

7. L'accordo di cui al precedente comma 5 dovrà, inoltre, autorizzare l'Istituzione capofila a:

- a. rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;
- b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto dei membri del Partenariato, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
- c. sottoscrivere, in nome e per conto dei membri del Partenariato, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
- d. presentare una relazione tecnica intermedia sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;
- e. presentare, in nome e per conto dei membri del Partenariato, la domanda di saldo finale o domanda di rimborso, acquisire le erogazioni per l'intero Partenariato e disporre il trasferimento ai suoi membri delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini di cui all'art. 11, comma 7 del presente Avviso, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti.

8. L'accordo di cui al precedente comma 5 deve essere firmato dal legale rappresentante dell'Istituzione capofila e di ciascun componente del Partenariato, o da soggetto dotato di procura speciale.

9. L'accordo di cui al precedente comma 5 deve avere una durata temporale pari ad almeno 3 anni.

10. Nel caso di proposte progettuali presentate da Consorzi interuniversitari e Fondazioni universitarie, la presentazione di proposte progettuali deve essere deliberata dall'organo collegiale competente sulla base dei singoli Statuti, anche tenendo conto, dove necessario, delle specifiche previsioni di cui al precedente comma 6.

11. Qualora vengano allegati lettere di impegno, gli accordi devono essere stipulati prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo e successivamente trasmessi al Ministero.

12. I soggetti privati che si configurino come impresa ai sensi della Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 198 del 27 giugno 2014) possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento n. 651/2014 e ss.mm.ii., che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

## **Articolo 5**

### **INTERVENTI FINANZIABILI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, i progetti ammissibili al finanziamento dovranno avere una dimensione internazionale, incentivando la cooperazione tra Istituzioni universitarie italiane, e/o Enti pubblici di Ricerca, e Istituzioni universitarie di Paesi del continente Africano di cui all'art. 1, comma 1, lett. q), **con la partecipazione di almeno una Istituzione universitaria dei Paesi G7** di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), favorendo iniziative didattiche e scambi educativi dedicati ai principali attori dell'innovazione e volti al trasferimento di conoscenze interdisciplinari e interculturali.
2. I progetti, al fine di favorire l'interdisciplinarietà e l'interculturalità di cui al precedente comma, devono realizzare, attraverso iniziative di cooperazione, una o più delle iniziative rispondenti ai seguenti schemi:
  - a. Formazione di secondo livello (RCA *AdvancedSkills*). Questo schema sostiene lo sviluppo di programmi di formazione avanzata, che possano essere intrapresi dopo il conseguimento di una laurea. Detti programmi, gestiti dalle Istituzioni universitarie italiane e Istituzioni universitarie dei Paesi target associate, in accordo con le Istituzioni universitarie dei Paesi G7, sono rivolti a studenti, ricercatori e personale docente e non docente.
  - b. Mobilità individuale nell'istruzione superiore e nella ricerca (RCA Docenti/ricercatori). Questo schema consente:
    - i. a docenti universitari di Istituzioni italiane, in possibile accordo **con Istituzioni universitarie dei Paesi G7 associate** di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso un'Istituzione universitaria del continente Africano associata di cui all'art. 1, comma 1, lett. q);
    - ii. a docenti universitari di Istituzioni universitarie del continente Africano di cui all'art. 1, comma 1, lett. q), di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso un'Istituzione universitaria italiana, e/o **presso Istituzioni universitarie dei Paesi G7 associate** di cui all'art. 1, comma 1, lett. r);
    - iii. mobilità di ricercatori di Università italiane o Enti pubblici di Ricerca italiani, in possibile accordo **con Istituzioni universitarie dei Paesi G7 associate** di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), di trascorrere un periodo di ricerca, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso un'Istituzione universitaria del continente Africano associata di cui all'art. 1, comma 1, lett. q);
    - iv. mobilità di ricercatori di Istituzioni universitarie del continente Africano di cui all'art. 1, comma 1, lett. q), di trascorrere un periodo di ricerca, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso Università italiane o



## Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Enti pubblici di Ricerca italiani e/o **presso Istituzioni universitarie dei Paesi G7 associate** di cui all'art. 1, comma 1, lett. r);

v. programmi di Trans National Access (TNA) per infrastrutture di ricerca tra ricercatori di Università italiane o Enti pubblici di Ricerca italiani, in possibile accordo **con Istituzioni universitarie dei Paesi G7 associate**, e Istituzioni universitarie del continente Africano di cui all'art. 1, comma 1, lett. q);

- c. Mobilità individuale nell'istruzione superiore (RCA Studio). Questo schema consente:
- studenti e dottorandi di Istituzioni universitarie italiane, **in accordo con Istituzioni universitarie dei Paesi G7 associate** di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), di trascorrere un periodo di studio, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso un'Istituzione universitaria del continente Africano associata di cui all'art. 1, comma 1, lett. q);
  - studenti e dottorandi di Istituzioni universitarie del continente Africano di cui all'art. 1, comma 1, lett. q), di trascorrere un periodo di studio, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso un'Istituzione universitaria italiana, e/o **presso Istituzioni universitarie dei Paesi G7 associate** di cui all'art. 1, comma 1, lett. r);
- d. Programmi di rafforzamento delle politiche di ricerca e sviluppo: Questo schema consente il finanziamento di collaborazioni tra Istituzioni universitarie italiane, e/o Enti pubblici di Ricerca italiani, e Istituzioni universitarie dei Paesi target di cui all'art. 1, comma 1, lett. q), in partnership **con Istituzioni universitarie dei Paesi G7**, di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), al fine di rafforzare la capacità di definire e attuare processi di programmazione in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, producendo così - attraverso la condivisione di *best practice* e la formazione/valorizzazione di capitale umano delle istituzioni - effetti di medio lungo termine sui rispettivi sistemi della ricerca.
3. Gli schemi di attività, di cui al comma precedente, dovranno essere riconducibili alla priorità tematica "Research and Innovation Cooperation with Africa" presente nella Dichiarazione Finale Ministri G7 Scienza e Tecnologia 2024, di cui all'art.1 comma 1, lett. e), nonché alle ulteriori aree prioritarie individuate nella summenzionata Dichiarazione (<https://www.g7italy.it/wp-content/uploads/G7-Science-and-Technology-Ministers-Meeting-Communique.pdf>):
- Research Security and Integrity, Open Science, and Science Communication;
  - Large Research Infrastructures;
  - Research on New and Emerging Technologies, Nuclear Fission and Fusion Energy, and Space;
  - Seas, Ocean, and their Biodiversity.
4. Suddetti schemi di attività dovranno avere elementi di raccordo con le priorità promosse dai programmi UNESCO, tra cui quelle previste dal "Campus Africa: improving access to quality higher education in Eastern Africa", di cui al seguente link: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385362>.



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

5. Le attività formative di cui al comma 2, lett. a), possono essere erogate in presenza o in modalità ibrida. Nel caso di erogazione in modalità ibrida, la didattica in presenza dovrà essere pari almeno al 50% (cinquanta per cento) delle ore di formazione.
6. Le Istituzioni universitarie dei Paesi target associate, e le **Istituzioni universitarie dei Paesi G7** ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 2, ciascuna per proprio conto, sottoscrivono con i Soggetti attuatori appositi accordi, anche nella forma di lettere di impegno da allegare alla proposta in fase di presentazione della stessa. Qualora vengano allegate lettere di impegno, gli accordi devono essere stipulati prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo e successivamente trasmessi al Ministero.

### **Articolo 6**

#### **DIMENSIONE FINANZIARIA, INTENSITÀ DI AIUTO, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

1. Ciascuna iniziativa finanziata a valere sul presente Avviso deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, fino ad un massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). L'importo innanzi menzionato deve intendersi comprensivo di IVA.
2. Le misure previste dal presente Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi delle Comunicazioni UE 2014/C 198/01, 2016/C 262/01 e 2022/C 414/01 della Commissione Europea. Alle iniziative, pertanto, è concessa un'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, fino ad un massimo del 100% (cento per cento) dei costi ammessi e, comunque, fino a concorrenza della quota di finanziamento.
3. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività, la quale sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso. Non sono, pertanto, ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già completate o avviate da parte dei Soggetti attuatori.
4. La durata massima delle iniziative non deve superare i 36 (trentasei) mesi.

### **Articolo 7**

#### **SPESE AMMISSIBILI**

1. Il contributo erogato corrisponderà ai costi ammissibili, entro un limite massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per ciascuna proposta progettuale.
2. Sono ammissibili, per gli interventi di cui al presente avviso, tutti i costi individuati dall'art. 6 del D.M. 1314/2021, ovvero:
  - a. spese di personale addetto alla didattica e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- b. costi per servizi e attività di produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazioni direttamente imputabili al progetto, inclusi costi sostenuti per attività di formazione e costi per la realizzazione di campagne di promozione, comunicazione, disseminazione e sensibilizzazione;
  - c. costi per attività di didattica, di ricerca, tra i quali si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, borse di studio, di ricerca e di mobilità accademica in ingresso e in uscita di docenti, studenti e personale tecnico coinvolto nella realizzazione del progetto, comprensive di spese di viaggio, vitto e alloggio presso il Paese di destinazione;
  - d. altri costi, quali, tra i quali si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiali di consumo, missioni all'estero, servizi di consulenza, forniture di servizi, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili, per un importo non superiore al 20% (venti per cento) dei costi ammissibili di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma;
  - e. costi per investimenti mirati all'acquisto di arredi, attrezzature, materiali e infrastrutture anche digitali funzionali al progetto;
  - f. costi per le spese necessarie al reperimento di locali sotto forma di acquisto, leasing, locazione. Si precisa che le citate spese per il reperimento di locali sono rendicontabili per un importo non superiore al 20% (venti per cento) dei costi ammissibili di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma;
  - g. costi generali nella misura forfettaria del 7% (sette per cento) dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156.
3. È onere dell'Istituzione capofila, del Consorzio e della Fondazione, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto sulla base del piano economico-finanziario di cui all'art. 8, comma 7.
  4. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno corrispondere ai costi effettivamente sostenuti dai Soggetti attuatori per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso.
  5. Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 100% (cento per cento) delle spese totali ammissibili del presente articolo.
  6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del Soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
  7. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
  8. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento. Cionondimeno, è facoltà dei Soggetti attuatori, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

L'amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 11 del presente Avviso.

## **Articolo 8**

### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE**

1. Nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2, la domanda di partecipazione deve essere presentata da uno dei seguenti Soggetti ammissibili:
  - a. nel caso di Partenariato neocostituito di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. a) e lett. d), dal legale rappresentante dell'Università o Ente pubblico di Ricerca che, all'interno del Partenariato, ricopre il ruolo di Istituzione capofila;
  - b. nel caso di Consorzio interuniversitario di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), dal rappresentante legale;
  - c. nel caso di Fondazione universitaria di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. c), dal rappresentante legale.
2. Le domande devono essere presentate in lingua inglese, a pena di esclusione e irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma CINECA, al seguente link <https://g7africa-submission.mur.gov.it/>, **a partire dal 02 dicembre 2024 ore 12:00 e tassativamente entro il 27 febbraio 2025 ore 12:00.**
3. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma CINECA ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.
4. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 7 del presente articolo saranno considerate irricevibili.
5. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte dell'Istituzione capofila, del Consorzio e della Fondazione né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Tutti i progetti devono prevedere almeno la presenza di una Istituzione capofila e di un Soggetto responsabile del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività.
7. L'Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione presentano al Ministero, pena l'esclusione:
  - il modello di proposta progettuale (Allegato 1);
  - il piano economico e finanziario, che presenta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa, secondo le specifiche rese sulla piattaforma informatica;
  - nel caso di Partenariato, la delega all'Istituzione capofila sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun membro del Partenariato (Allegato 2);
  - nel caso di Partenariato, l'accordo o la lettera di impegno a costituire il Partenariato di



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

cui all'art. 4, comma 5, da produrre e sottoscrivere con firma digitale da ciascun legale rappresentante, (Allegato 3);

- la delibera dell'organo collegiale competente del Consorzio o della Fondazione (Allegato 4);
- lo Statuto del Consorzio o della Fondazione;
- il disciplinare (Allegato 5);
- l'accordo o la lettera di impegno con le Istituzioni universitarie di cui all'art. 1, comma 1, lett. q) e r) associate ai Soggetti attuatori (uno per ogni Istituzione universitaria associata);
- informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta (Allegato 6).

8. La domanda deve essere firmata digitalmente, da parte del legale rappresentante dell'Istituzione capofila/Consorzio/Fondazione, completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.
9. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.

### **Articolo 9**

#### **MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**

##### **1. Istruttoria formale- amministrativa della proposta progettuale.**

- a) Le proposte progettuali che perverranno entro i termini indicati all'art. 8, comma 2 sono oggetto di istruttoria formale- amministrativa. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. L'istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione entro, di norma, 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse,
- b) Nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale- amministrativa, le proposte progettuali presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui ai successivi commi.
- c) Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la





# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna all'Istituto rappresentante un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione dell'Istituto rappresentante e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.

## 2. Fase di valutazione tecnico-scientifica

- La valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali sarà effettuata da un Panel di valutazione, nominato con decreto del Ministro, che ne individua un presidente.
- Il Panel di cui al comma precedente sarà composto da 5 esperti valutatori, oltre a eventuali supplenti, individuati tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità secondo criteri di competenza e trasparenza, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse.
- Il Panel svolge le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri di valutazione di cui alla seguente Tabella 1:

TABELLA 1-Criteri di valutazione tecnico scientifici

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. <b>Qualità della proposta:</b> Valutare la qualità e l'innovatività delle attività progettuali, la reputazione dell'istituzione partner, la qualità dei corsi, dei programmi di ricerca, delle strutture e delle risorse disponibili. Esaminare anche la presenza di procedure di garanzia della qualità e di meccanismi di valutazione interni. Particolare attenzione sarà posta ad azioni di innovazione dei percorsi universitari ed attività di <i>mutual-learning</i> , alla presenza di interconnessioni con percorsi attivati nell'ambito di partnership e programmi già esistenti, nonché alla coerenza con i principali settori di intervento del Piano Mattei e con le priorità presenti nell'Agenda per l'innovazione congiunta UA-UE e nel programma UNESCO "Campus Africa". Sarà, altresì, valutata positivamente la partecipazione di almeno una Cattedra UNESCO Italiana e/o una rete UNITWIN/UNESCO in Africa, nell'ambito dello schema progettuale proposto.	0-5
2. <b>Mobilità degli studenti/ricercatori e del personale:</b> validità delle opportunità di mobilità degli studenti, dei ricercatori e del personale accademico, e valutazione della coerenza tra macrosettore progettuale di riferimento e Paese target individuato. Considerare la diversità dei programmi di scambio, la facilità di accesso alle opportunità di mobilità, l'accompagnamento e il supporto offerti ai partecipanti durante il periodo all'estero.	0-5
3. <b>Complementarità con priorità G7 S&amp;T 2024:</b> Valutare il carattere di complementarità della proposta progettuale con i temi prioritari definiti nella Dichiarazione finale dei Ministri G7 Scienza e Tecnologia 2024. Valutare il livello di partecipazione delle Istituzioni universitarie G7, sia in termini di Paesi G7 coinvolti, sia in termini di mobilità degli studenti e del personale.	0-5



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

4. <b>Cooperazione e Partenariato:</b> solidità e impegno dei partner nazionali ed internazionali coinvolti nel progetto. Considerare la loro reputazione, esperienza e competenze specifiche nel settore dell'alta formazione. Esaminare anche la natura delle attività di cooperazione proposte, la complementarità delle competenze tra i partner e la sostenibilità delle relazioni a lungo termine.	0-5
5. <b>Gestione del progetto e Budget:</b> modalità di gestione del progetto proposto. Considerare la qualità della pianificazione, la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, la capacità di monitorare e valutare l'avanzamento del progetto, nonché la competenza del personale coinvolto nella gestione delle attività. Valutare, inoltre, l'adeguatezza e coerenza del budget proposto per il progetto. Considerare se le risorse finanziarie disponibili siano sufficienti e coerenti per coprire tutte le attività previste. E', altresì, valutata la sostenibilità economica a lungo termine del progetto.	0-5
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>0-25</b>

d) Il Panel assegna alla proposta progettuale un punteggio numerico compreso nell'intervallo 0-5 secondo la seguente Tabella descrittiva:

TABELLA 2- Descrizione del punteggio

PUNTEGGIO	DESCRIZIONE
0	La proposta non soddisfa i criteri di valutazione.
1	La proposta soddisfa soltanto alcuni dei criteri di valutazione e sono presenti debolezze intrinseche
2	La proposta risponde ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di maggiore entità.
3	La proposta risponde sufficientemente ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di minore entità.
4	La proposta risponde con successo ai criteri di valutazione, ma sono presenti carenze di lieve entità.
5	La proposta risponde con successo tutti i criteri di valutazione.

e) I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 15 (quindici) su 25 (venticinque) o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore a 3 (tre) non sono ammissibili al contributo in quanto ritenuti non idonei.

f) Il Panel di valutazione si riserva la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo, eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del budget tra le diverse voci di costo proposte, e l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto.

### 3. Formazione delle graduatorie dei progetti

a) La fase di valutazione delle proposte progettuali si concluderà con l'approvazione di una graduatoria.



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- b) A parità di punteggio complessivo prevale la proposta progettuale con il punteggio più alto assegnato al criterio 1 – *1. Qualità della proposta: Valutare la qualità e l'innovatività delle attività progettuali*” – di cui alla Tabella 1 contenuta al precedente comma 2 lettera c). In caso di ulteriore parità, prevale il progetto con il punteggio più alto del criterio 2 - *“2. Mobilità degli studenti/ricercatori e del personale: Valutare la portata e la qualità delle opportunità di mobilità degli studenti, dei ricercatori e del personale accademico nel contesto del progetto”* della tabella sopra citata. In caso di ulteriore parità, prevarrà il progetto con la più alta partecipazione numerica delle Istituzioni universitarie dei Paesi G7. Nel caso in cui si verifichi un'ulteriore situazione di *ex aequo*, si rispetta l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### **Articolo 10**

#### **MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Il Ministero, sulla base della graduatoria di cui all'art. 9, comma 3, provvede all'adozione del decreto di concessione del finanziamento per i soggetti ammessi all'assegnazione delle risorse.
2. I progetti ammessi, in ordine di graduatoria, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. All'esito positivo della fase di registrazione presso i competenti organi di controllo, il decreto di concessione del finanziamento è trasmesso tramite PEC al all'Istituzione capofila, Consorzio o Fondazione, il quale dovrà formalmente accettarlo mediante sottoscrizione dell'atto d'obbligo e degli ulteriori eventuali allegati. La mancata sottoscrizione della suddetta documentazione comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione.

### **Articolo 11**

#### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE/CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
  - a. in esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 70% (settanta per cento) dell'importo ammesso al finanziamento;
  - b. entro 30/60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, previa verifica del corretto svolgimento del progetto, della relazione tecnica finale e della domanda di saldo, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante, con un saldo finale del 30% (trenta per cento) dell'importo ammesso a finanziamento.
2. Nel caso di un Soggetto attuatore di diritto privato, l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o assicurata da uno strumento di garanzia da parte di un ente pubblico, valido per tutta la durata del progetto.



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

3. L'Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione, dovrà trasmettere al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, una relazione tecnica intermedia e una relazione tecnica finale. Entrambe le relazioni dovranno essere comprensive della documentazione attestante le attività progettuali svolte nel periodo di riferimento e, nel caso della relazione tecnica finale, della domanda di saldo, che riepiloga le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
4. Le suddette relazioni tecniche sono sottoposte alla valutazione del Panel di cui all'art. 9, comma 2.
5. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere" sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.
6. All'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Ministero procederà alla erogazione del saldo finale pari al 30% del contributo ammesso a finanziamento.
7. Il contributo verrà erogato esclusivamente all'Istituzione capofila/Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria, che dovranno impegnarsi a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri Soggetti attuatori le somme di rispettiva competenza, come disciplinato dal precedente art. 4, comma 6, lett. e).
8. Per tutti i soggetti che non richiedono l'erogazione dell'anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica del raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto, previa trasmissione di una relazione tecnica finale e della domanda di rimborso a conclusione dell'attività progettuale.
9. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

### **Articolo 12**

#### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

1. I Soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo o revoca dello stesso:
  - a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
  - b) ad aver adottato il *Gender Equality Plan*, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
  - c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nella domanda presentata;
  - d) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli artt. 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione  
la documentazione e le informazioni richieste;

- f) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
- g) ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;
- h) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
- i) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'università e della ricerca, e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
- j) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;
- k) ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività previste dalla proposta progettuale.
- l) il rispetto della normativa vigente, europea e nazionale, sugli appalti;
- m) l'invio della relazione tecnica intermedia, qualora sia stata richiesta l'anticipazione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), comprovante il corretto avanzamento delle attività progettuali, così come approvate;
- n) l'invio della relazione tecnica finale, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata;
- o) l'invio delle domande di rimborso all'Amministrazione centrale a conclusione dell'attività progettuale, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati.

### **Articolo 13**

#### **VARIAZIONI DI PROGETTO**

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di presentazione della proposta progettuale ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto.



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere comunicata al Ministero obbligatoriamente e tempestivamente, per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA, e potrà essere sottoposta alla valutazione degli esperti della fase "in itinere", al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2.
4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, complessivamente, il limite del 30% (trenta per cento) del totale dei costi ammessi al finanziamento.
5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno, comunque, soggette all'approvazione da parte del MUR.

### **Articolo 14**

#### **RESPONSABILE DELL'AVVISO**

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Michele Mazzola, dirigente seconda fascia presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

### **Articolo 15**

#### **TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in relazione alla procedura di cui al presente Avviso verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/ 679/ (G.D.P.R.) e ss.mm..

### **Articolo 16**

#### **MECCANISMI SANZIONATORI**

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca ed i beneficiari soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell'Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
  - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
  - b) l'intervento non sia stato realizzato o gli obiettivi previsti non siano stati raggiunti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
  - c) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;
  - d) il Soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione  
rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;

- e) mancato rispetto degli altri obblighi in capo al Soggetto attuatore di cui al precedente art. 12;
2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi ed il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all'art. 9, comma 2, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto beneficiario e/o di escutere la garanzia fideiussoria.
5. I Soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca per la rendicontazione telematica o, in alternativa, inviando una PEC all'indirizzo [dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it](mailto:dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it). In tali casi, il Ministero dell'università e della ricerca procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria.

### **Articolo 17**

#### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

### **Articolo 18**

#### **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

1. Il presente Avviso sarà inviato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Il Direttore Generale  
Dott. Gianluigi Consoli

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

*Allegati:*

- *Allegato 1 - proposta progettuale;*
- *Allegato 2 - delega all'Istituzione capofila;*
- *Allegato 3 - lettera di impegno a costituire il Partenariato;*
- *Allegato 4 - delibera dell'organo collegiale competente del Consorzio o della Fondazione;*
- *Allegato 5 - il disciplinare;*
- *Allegato 6 - informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta.*